

SUPSI

Le nuove norme sulla trasparenza delle società anonime

Gli obblighi di annuncio e le conseguenze per gli organi societari in caso di inadempimento. L'accesso all'elenco degli azionisti da parte dell'autorità civile e fiscale

Data e orario

Mercoledì
19 ottobre 2016
14.00-17.30

Luogo

Centroeventi
Via Industria 2
CH-6814 Cadempino

Il 1° luglio 2015 è entrata in vigore la prima parte della cd. "Legge GAFI", riguardante le norme di diritto societario, tra le quali spiccano quelle concernenti l'obbligo di annuncio degli azionisti alla società, o in caso di delega, ad un intermediario finanziario, dell'acquisto di azioni al portatore e dell'avente diritto economico, in caso di superamento di un "valore soglia" del 25% del capitale azionario o dei voti. Ma come si calcola questo valore e come si identificano i detentori di controllo? L'inosservanza di tali obblighi comporta per gli azionisti la sospensione dei diritti sociali e la decadenza dei diritti patrimoniali (dividendi). Ma quali sono le conseguenze e le responsabilità per gli amministratori e i revisori di queste società? Inoltre, la società o l'intermediario finanziario saranno obbligati a tenere un elenco degli azionisti al portatore e degli aventi diritto economico che si sono annunciati. Il giudice civile può accedere a questo elenco? E l'autorità fiscale?

Il 12 dicembre 2014 le Camere federali hanno adottato la Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012 (Legge GAFI), mediante la quale si intendono soddisfare le cd. "Raccomandazioni", riviste nel 2012, del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), come pure le esigenze del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in questioni fiscali (Global Forum). Il 1° luglio 2015 è entrata in vigore la prima parte della Legge GAFI, riguardante le norme di diritto societario, tra le quali spiccano quelle concernenti l'obbligo di annuncio degli azionisti alla società, o in caso di delega, ad un intermediario finanziario soggetto alla Legge sul riciclaggio di denaro (LRD), dell'acquisto di azioni al portatore e dell'avente diritto economico, in caso di superamento di un "valore soglia" del 25% del capitale azionario o dei voti. L'inosservanza degli obblighi di annuncio comporta per gli azionisti la sospensione dei diritti sociali e la decadenza dei diritti patrimoniali (dividendi).

Inoltre, la società o l'intermediario finanziario saranno obbligati a tenere un elenco degli azionisti al portatore e degli aventi diritto economico che si sono annunciati. Queste importanti novità legislative non sono esenti da incertezze e incongruenze che sollevano numerosi interrogativi, ad esempio: come si identifica l'avente diritto economico e come si calcola il valore soglia del 25%? Quali sono le conseguenze e le responsabilità per gli amministratori e i revisori in caso di inadempimento degli obblighi di annuncio da parte degli azionisti? L'elenco degli azionisti al portatore e degli aventi diritto economico che si sono annunciati sarà accessibile al giudice civile e all'autorità fiscale? Il presente seminario, organizzato dal Centro di competenze tributarie della SUPSI, cercherà di rispondere a queste problematiche e anche a quelle che verranno poste dai partecipanti.

Programma e relatori

I nuovi obblighi di annuncio, il calcolo del valore soglia e l'identificazione dell'avente diritto economico

Flavio Amadò

Avvocato e notaio, LL.M., Partner dello Studio Legale Gaggini & Partners, Lugano.

La sospensione dei diritti sociali, la decadenza dei diritti patrimoniali e le conseguenze per gli amministratori e i revisori in caso di mancato annuncio

Andrea Gamba

Avvocato, LL.M., Partner dello studio Bär & Karrer.

L'accesso all'elenco degli azionisti da parte del giudice civile

Francesco Trezzini

Prof. PD Dr. iur. Avv., LL.M., Professore titolare nell'Università di Lucerna; Privatdozent di diritto processuale civile e diritto delle obbligazioni nell'Università di Lucerna; Pretore del Distretto di Lugano.

L'accesso all'elenco degli azionisti da parte del fisco ticinese: pro

Giordano Macchi

Dipl. Math. ETH, Lic.sc.econ., Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law, Vicedirettore della Divisione delle contribuzioni, Bellinzona.

L'accesso all'elenco degli azionisti da parte del fisco ticinese: contro

Simona Genini

Avvocato, LL.M., Besfid SA, Lugano.

Destinatari

Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e private, persone interessate alla fiscalità.

Costo

CHF 350.-

Termine di iscrizione

Entro venerdì 14 ottobre 2016.

Rinunce

Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura inerente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione che la rinuncia sia presentata entro il termine d'iscrizione. Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un'altra persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da parte del responsabile.

Attestato di frequenza

Il rilascio dell'attestato di frequenza avviene solo su richiesta del partecipante.

Informazioni amministrative

SUPSI

Centro competenze tributarie

www.supsi.ch/fisco

diritto.tributario@supsi.ch



FIDUCIARI | SUISSE

Le nuove norme sulla trasparenza delle società anonime

iscrizione da inviare
entro **venerdì 14 ottobre 2016**

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Palazzo E, Via Cantonale 16e
CH-6928 Manno

Via e-mail
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 6176

Dati personali

Nome	Cognome
Telefono	E-mail

Indicare l'indirizzo per l'invio delle comunicazioni e l'addebito della tassa di iscrizione

Azienda/Ente	Via e N.
NAP	Località
Data	Firma